

DELIBERA SULLA NON IMPOSIZIONE E SULLA RIDUZIONE DELLE SANZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287

Provvedimento n. 16472

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2007;

SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà;

VISTO l'articolo 81 del Trattato CE;

VISTO il Regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTI gli articoli 2 e 15 della legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO l'articolo 14 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche nella legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTO il modello di programma di clemenza adottato dallo European Competition Network in data 29 settembre 2006;

VISTA la Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese, pubblicata in GUCE C n. 298 dell'8 dicembre 2006 (programma di clemenza comunitario);

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, pubblicata in GUCE C n. 101 del 27 aprile 2004;

VISTA la propria delibera del 6 dicembre 2006, con la quale è stato avviato un processo di consultazione pubblica su un progetto di programma di clemenza;

VISTI le osservazioni ed i commenti formulati dai soggetti interessati;

CONSIDERATO che il programma di clemenza comunitario si applica alle intese orizzontali segrete consistenti nella fissazione dei prezzi, nella limitazione della produzione o delle vendite e nella ripartizione dei mercati; che tali condotte rappresentano violazioni molto gravi della normativa in materia di concorrenza, suscettibili di incidere significativamente sul benessere dei consumatori e di influenzare negativamente la competitività dell'intero sistema economico;

CONSIDERATO che l'individuazione e la prova di queste pratiche risultano difficoltose; che, pertanto, è necessario incentivare le imprese che ne siano parti a denunciarne l'esistenza all'Autorità;

CONSIDERATO che alle imprese che forniscano un contributo decisivo alla scoperta ed all'accertamento di queste violazioni appare opportuno garantire, a determinate condizioni, il beneficio della non imposizione delle sanzioni; che, inoltre, una cooperazione qualificata giustifica una riduzione della sanzione altrimenti applicabile all'impresa;

CONSIDERATO che approcci divergenti quanto alla disponibilità dei benefici clemenziali rischiano di influenzare negativamente l'accertamento e la repressione delle condotte collusive da parte delle autorità garanti della concorrenza in ambito comunitario; che, per contro, la cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali di concorrenza nel contesto dell'applicazione parallela dell'articolo 81 CE risulta facilitata dall'adozione di programmi di trattamento favorevole ispirati ai medesimi principi;

RITENUTO, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, di definire i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere non applicata o ridotta;

DELIBERA

di adottare la comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il cui testo allegato è parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
